

LEGGE REGIONALE 15 APRILE 1952, N. 5

**Partecipazione della Regione alla costituzione
di enti o società proponentisi la valorizzazione
dei prodotti industriali e agricoli¹**

Art. 1. - (1) La Giunta regionale è autorizzata a disporre e concludere, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti, la partecipazione della Regione alla costituzione degli enti o delle società che si propongono i seguenti scopi:

- 1) la costruzione del complesso edilizio occorrente per la sistemazione della Fiera Campionaria Internazionale di Bolzano ed eventualmente la gestione della Fiera stessa;
- 2) la costruzione di una centrale ortofrutticola a Trento ed eventualmente la gestione della stessa;
- 3) la costruzione del complesso edilizio occorrente per la sistemazione della Fiera internazionale del Turismo e dello Sport di Trento ed eventualmente la gestione della Fiera stessa.

Art. 2. - (1) Lo Statuto degli Enti o delle Società di cui al precedente articolo 1 deve essere approvato dal Consiglio Regionale e prevedere un'adeguata rappresentanza della Regione negli organi di amministrazione e in quelli di controllo.

¹ In B.U. 2 maggio 1952, n. 10.

Art. 3. - (1) Per il conseguimento degli scopi previsti dalla presente legge, viene creato un fondo costituito:

- a) dallo stanziamento di L. 30.000.000.- di cui al cap. 183-bis del bilancio per l'esercizio finanziario 1951;
- b) dallo stanziamento di L. 30.000.000.- di cui al cap. 206 del bilancio per l'esercizio finanziario 1952;
- c) dal netto ricavo di un mutuo da assumersi presso un Istituto di Credito per l'ammontare massimo di L. 240.000.000.- e da estinguersi in 16 rate semestrali costanti di L. 15.000.000.- ciascuna.

Art. 4. - (1) Alla spesa di cui al comma c) del precedente articolo sarà fatto fronte mediante stanziamenti annuali di L. 30.000.000.- ciascuno da iscriversi nella parte straordinaria dei bilanci degli esercizi finanziari dal 1953 al 1960 incluso.

Art. 5. - (1) Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a introdurre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6. - (1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige - Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 5 - ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.²

² L'art. 1 della l.r. 25 novembre 1982, n. 13 (recante "Aumento della quota di partecipazione della Regione al patrimonio dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano", in B.U. 7 dicembre 1982, n. 56) dispone:

"La quota di partecipazione della Regione al patrimonio dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano è aumentata di quattrocento milioni".

- L'art. 3 della l.r. 27 novembre 1993, n. 18 (recante "Conferimenti e aumenti di quote di partecipazione della Regione al capitale sociale di enti e società per azioni di interesse regionale", in B.U. 30 novembre 1993, n. 58, Suppl. Ord. n. 1) dispone:

"1. Il conferimento della Regione al patrimonio dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano, con sede in Bolzano, è ulteriormente aumentato di lire 3.445.217.437.= così suddivise:

- esercizio 1993 lire 1.445.217.437.=
- esercizio 1994 lire 1 miliardo
- esercizio 1995 lire 1 miliardo".

- L'art. 1, comma 1, della l.r. 20 novembre 1999, n. 7 (recante "Conferimenti e aumenti di quote di partecipazione della Regione al patrimonio e al capitale sociale di Enti e Società per azioni di interesse regionale", in B.U. 23 novembre 1999 n. 52, Suppl. n. 2) dispone:

"Il conferimento della Regione al patrimonio dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano, con sede in Bolzano, è ulteriormente aumentato di lire 2 miliardi".